



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ORDINANZA N° 21 del 30/12/2025

IL SINDACO

Premesso che il periodo natalizio costituisce un forte momento di aggregazione durante il quale si registra la partecipazione di un elevato numero di cittadini a festeggiamenti ed eventi organizzati sia dall'Amministrazione comunale, sia da esercenti pubblici;

accertato che in tali occasioni, presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, è ormai consuetudine l'organizzazione di eventi, quali i cd DJ-SET che prevedono la diffusione di musica che richiama moltissima gente soprattutto di giovane età, che in un clima di forte entusiasmo per i festeggiamenti, tendono a consumare maggiormente bevande alcoliche;

preso atto che durante tali eventi si sono verificati episodi pregiudizievoli dei valori fondamentali quali la quiete pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro dei luoghi e ciò a causa di comportamenti di singoli cittadini sfociati in atti contrari alla legge, al senso civico nonché pericolosi per l'incolumità stessa delle persone;

rilevato che in tali occasioni, l'incremento del consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine, favorisce l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico dell'involucro, determinandone sia l'insudiciamento oltre che la creazione di possibili situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;

considerato tra l'altro che le festività natalizie costituiscono da sempre un evento particolarmente sentito da tutta la popolazione quale grande occasione di festa collettiva, caratterizzata dal desiderio di assoluto e "sfrenato" divertimento.

rilevato che la diffusione della musica ad alto volume negli spazi esterni e antistanti i suddetti locali, oltre a creare un forte inquinamento acustico, rischia comunque di favorire comportamenti contra legem e comunque contrari al senso civico, aggravati, tra l'altro, dallo smodato consumo di alcol in grado di favorire atteggiamenti pericolosi per l'incolumità delle persone;

dato atto che il consumo di bevande alcoliche, aumenta i rischi di comportamenti poco rispettosi sia del decoro urbano, che dei rapporti interpersonali quali schiamazzi, litigi oltre a probabili danneggiamenti della proprietà pubblica e privata;

rilevato che bottiglie e lattine sono potenzialmente idonee a recare danno nel caso in cui dovessero essere impiegate in maniera impropria o lanciate verso cose e persone;

considerato che la situazione di insicurezza che si viene a creare a causa del consumo di bevande in lattina ed in bottiglia, specie se alcoliche, mina la convivenza civile creando rischi oggettivi per la pubblica sicurezza con l'effetto di limitare la libertà d'azione dei cittadini che non possono



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

serenamente fruire degli spazi pubblici per il clima di timore che si viene a creare;

dato atto che detta situazione appare ancor più pregiudizievole per la sicurezza urbana in situazioni di affollamento, dal momento che ogni atto contrario alla civile convivenza risulta amplificato e quindi maggiormente pericoloso, sfociando anche nella commissione di illeciti amministrativi e penali;

considerato che risulta pertanto necessario ed opportuno intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità pubblica e privata e per garantire la sicurezza urbana;

considerato quindi necessario intervenire vietando per un arco temporale limitato alla giornata del 31/12/2025 i seguenti comportamenti:

- diffondere musica ad alto volume negli spazi esterni ed antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere, fatta salva la possibilità di promuovervi eventi nelle aree esterne a determinate condizioni di sicurezza pubblica e nel rispetto della normativa;
- somministrare bevande per asporto in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi pubblici e privati;
- che il periodo e gli orari da tenere in considerazione per le eventuali limitazioni sono:
 - dalle ore 9:00 del 31 dicembre sino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale;

preso atto delle disposizioni in materia di sicurezza con Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza n.555/OP/1991/2017/1 del 7/6/2017, n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 dettate in materia di safety e security oltre alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile U.11464 del 19/6/2017 e varie successive circolari esplicative;

rilevato che dette circolari prescrivono tra l'altro, l'adozione di misure volte a vietare la vendita di bevande in bottiglie e lattine a tutela dell'incolumità pubblica e privata, anche dispensate tramite distributori automatici;

ritenuto inoltre che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, alla quiete e tranquillità, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro;

visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 54 che attribuisce al



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

vista la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii;

dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Bari con nota prot. 31833 del 29.12.2025 e resterà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Casamassima con efficacia notiziale.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

ORDINA

dalle ore 9:00 del 31 dicembre alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale il divieto di:

1) somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop). La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) organizzare eventi, ex art. 42 commi 1 e 2 Legge regionale 24/2015, che comprendono la diffusione di musica ad alto volume, all'esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere, mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica;

Resta consentito la possibilità di svolgere gli eventi di cui sopra qualora l'organizzatore adotti ogni tipo di accorgimento ritenuto opportuno, (quali ad esempio la presenza di steward) al fine di evitare che l'esercizio pubblico diventi luogo di **tumulti, disordini ovvero che costituisca fonte di pericolo per l'ordine pubblico**, la moralità o il buon costume. La violazione al presente punto comporterà la segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza per l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 100 TULPS.

RACCOMANDA

Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non adottino condotte contrarie alle previsioni del presente provvedimento ed in particolare del D. L. n. 158/2012 (conv. in Legge n.



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

189/2012), che con l'articolo 7, ha introdotto l'art.14 ter della Legge 125/2001, avente ad oggetto "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori".

INFORMA

- I divieti di cui ai punti 1 e 2 riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche ricadenti nel centro abitato;
- è sempre consentita la diffusione di musica dal vivo in "modalità acustica" senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione ed alle disposizioni locali.

La presente ordinanza va intesa come divieto di vendita a tutti coloro i quali partecipano alla manifestazione, i quali, a loro volta, non potranno portare con se bottiglie in vetro o lattine.

Pertanto la vendita di bottiglie come ad esempio quelle di birra, vino, acqua o altro, vendute singolarmente o in confezione multipla, sarà sempre possibile, se la finalità non è destinata a quella del consumo diretto all'interno delle manifestazioni, bensì al consumo domestico e/o in luoghi non interessati dalle manifestazioni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima previa registrazione della stessa nell'apposito registro delle Ordinanze.

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Bari, alla Questura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima.

AVVERTE

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà perseguito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con applicazione di sanzioni da € 25,00 ad € 500,00;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Codice della Strada, Dlgs. Nr. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., adottato con D.P.R. 495/1992;



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

- avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
- in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Casamassima, lì 30/12/2025

IL SINDACO
(Giuseppe NITTI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Nitti Giuseppe in data 30/12/2025